

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

**Utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie
a.s. 2023/2024**

**Guida per la compilazione
del modello **UR1****

**DOMANDA DI UTILIZZAZIONE / ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -
PRIMARIA**

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via del Castro Pretorio 30 – 00185 ROMA

Tel. 06 62280408 – Fax 06 81151651

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

Indicare l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità.

Le domande di **utilizzo dei docenti di religione cattolica** devono essere indirizzate all'Ufficio Scolastico regionale territorialmente competente, vale a dire all'Ufficio Scolastico regionale nel cui territorio è ubicata la Diocesi di titolarità, salvo diverse disposizioni degli stessi che possono delegare tali compiti agli Ambiti Territoriali Competenti (ex Uffici Scolastici Provinciali).

Nel caso di **UTILIZZAZIONE** in diocesi ricadenti nel territorio di due Regioni, va indicata la Regione in cui ricade l'istituzione scolastica nella quale l'insegnante di religione presta servizio.

Nel caso di **ASSEGNAZIONI PROVVISORIE** in diocesi ricadenti in altra Diocesi/Regione, la domanda **va indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale nel cui territorio è ubicata la diocesi richiesta.**

AVVERTENZA: La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all'art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 permetterà di intervenire con disposizioni "ad hoc" anche per le specifiche situazioni locali dei comuni di **Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia - della regione Campania – interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.**

SEZIONE A

Il docente che barra la casella "assegnazione provvisoria" chiede l'inserimento in una diocesi diversa dalla propria; deve pertanto **allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi nella quale si chiede assegnazione. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta solo per una diocesi** (art.7, comma 14, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

Il docente che barra la casella "utilizzazioni" chiede sedi della diocesi alla quale già appartiene e che deve essere specificata nell'apposito spazio.

Qualora si intenda **presentare** sia la domanda di **utilizzo** che quella di **assegnazione provvisoria** occorre utilizzare **due distinti modelli UR.**

Se si chiede l'**utilizzo** per l'insegnamento della religione cattolica su altro grado scolastico (es. da infanzia a primaria) si **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.**

Se si chiede l'**utilizzo** per l'insegnamento della religione cattolica su altro settore scolastico (es. da infanzia/primaria a secondaria di 1° e 2° grado), avendo superato il relativo concorso anche in tale ruolo, si **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano**.

Se si chiede l'**assegnazione provvisoria (quindi fuori diocesi)** per l'insegnamento della religione cattolica su altro grado scolastico (es. da infanzia a primaria) si **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione**.

Se si chiede l'**assegnazione provvisoria (quindi fuori diocesi)** per l'insegnamento della religione cattolica su altro settore scolastico (es. da infanzia/primaria a secondaria di 1° e 2° grado), avendo superato il relativo concorso anche in tale ruolo, si **deve allegare l'attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione**.

SEZIONE B

Situazione anagrafica

Compilare le parti con i dati richiesti

Situazione di ruolo

Grado di istruzione di titolarità: barrare la casella corrispondente all'ordine e grado di scuola per i quali si è ottenuta immissione in ruolo. Gli insegnanti in servizio su due diverse tipologie scolastiche indicheranno solo quella di titolarità (ossia dove svolgono il maggior numero di ore).

Attenzione: è richiesta la situazione di ruolo in cui il docente si troverebbe al **01/09/2023** se non presentasse la domanda di utilizzazione.

SEZIONE C

- 1) Il punteggio spettante è quello attribuito sulla base della graduatoria regionale articolata per Ambiti Territoriali Diocesani formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. 38 del 1° marzo 2023. Riportare quindi il punteggio riconosciuto nella graduatoria regionale eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati **entro il 4 luglio 2023** (art.1, comma 8 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

In ogni caso il punteggio deve essere integrato con la valutazione del servizio dell'anno scolastico in corso, nonché con il punteggio relativo alla continuità (vedi Faq n. 29-30)

- 2) Nel caso di insegnanti in servizio in scuole dove si è verificata una contrazione oraria, qualora in tale scuola si trovino solo insegnanti di religione di ruolo in servizio, è soprannumerario colui che si trova nella graduatoria regionale, suddivisa per diocesi, in posizione meno favorevole.

N.B. Riguardo ai casi di scuole unificate oppure dimensionate occorre tener presente quanto specificato nella nostra **“Guida per l’attuazione dell’art. 18 del CCNI del 27 gennaio 2022 sulla mobilità, valido per il triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”**.

SEZIONE D – PRECEDENZE

3. Insegnante non vedente. (allegare documentazione ASL)
4. Insegnante emodializzato (allegare documentazione ASL)
5. L’insegnante di religione di cui all’art.4, comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 prorogato per l’a.s. 2023/2024 (cioè interamente utilizzato in altra scuola negli a.a.s.s 2019/2020 o 2020/2021, 2021/2022 o 2022/2023 – anni di vigenza del Contratto - non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti) potrà fruire della precedenza per l’utilizzazione nella scuola in cui prestava servizio negli anni scolastici 2012/2013, o 2013/2014, o 2014/2015, o 2015/2016, o 2016/2017, o 2017/2018, o 2018/2019, o 2019/2020 o 2020/2021, 2021/2022 in base all’anno scolastico di presentazione dell’istanza; in questo caso il docente dovrà scrivere il codice della scuola e la dizione in chiaro, servendosi del Bollettino scolastico di presentazione dell’istanza; in questo caso il docente dovrà scrivere il codice della scuola e la dizione in chiaro, servendosi del Bollettino ufficiale del Miur visionabile al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml .
6. Si riferisce agli insegnanti portatori di handicap **con grado di invalidità superiore ai due terzi** o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (allegare documentazione ASL).
7. L’insegnante chiede di essere utilizzato in una sede scolastica ubicata nello stesso comune dove si trova la struttura sanitaria presso la quale è in terapia per particolari **cure legate a gravi patologie**, ad es. chemioterapia (allegare documentazione ASL)
8. Si riferisce al **docente portatore di handicap in situazione di gravità**, al quale si riconosce il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
9. Si riferisce all’insegnante che
 - a. sia **genitore** (anche adottante), o chi eserciti legale tutela di soggetto con

disabilità in situazione di gravità;

- b. sia **coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità**.

10. L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza (O.M. n° 38 del 1° marzo 2023 art. 1 comma 11)

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022/2025, la precedenza ivi prevista in precedenza per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, **in presenza di più figli, è riconosciuta ai figli che soddisfino tutte le seguenti condizioni:**

- a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001

N.B. ai punti 9 e 10. Il beneficiario della precedenza ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Sia nel caso in cui i richiedenti la precedenza siano più figli o il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine a convivere con il soggetto diversamente abile non è necessaria alcuna autocertificazione di esclusività dell'assistenza. La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi il codice sintetico dell'intero Comune (o distretto sub-comunali) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri Comuni o distretti sub-comunali. Ovviamente il comune deve essere compreso nella diocesi all'interno della quale si chiede l'utilizzazione oppure per la quale si chiede l'assegnazione provvisoria. **I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.**

11. Si riferisce all'insegnante (lavoratrice madre/lavoratore padre)
- a. avente un **figlio di età inferiore a sei anni**. Sono presi in considerazione anche i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2023.
- b. avente un **figlio di età superiore a sei anni e inferiore ai 12**. Sono presi in considerazione anche i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2023. (solo per assegnazioni provvisorie).
12. Si riferisce all'insegnante che:
- a) sia **unico parente del disabile o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado**¹ qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in

¹ I gradi di parentela e di affinità:

- a) parentela 1° grado: genitori e figli;
- b) parentela 2° grado: fratelli e nipoti;
- c) parentela 3° grado: zii, nipoti, bisnonni, pronipoti;
- d) affinità 1° grado: suocero, suocera, nuora, genero;

situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità. **I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.**

- b) sia coniuge convivente di personale militare (solo per assegnazioni provvisorie).
- c) ricopra cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali. **Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni**, pena il mancato accoglimento della domanda (solo per assegnazioni provvisorie).
- d) riprenda servizio al termine dell'aspettativa sindacale (solo per assegnazioni provvisorie).

N.B - in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

SEZIONE E – ESIGENZE DI FAMIGLIA

- 13. Indicare il Comune di residenza del coniuge (o dei genitori o dei figli) a cui ci si vuole ricongiungere, a patto che la residenza risulti effettiva da almeno tre mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di utilizzazione (4 luglio 2023).
- 14. Indicare il numero dei figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede l'utilizzazione/assegnazione provvisoria.
- 15. Indicare il numero dei figli di età superiore a sei anni che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede l'utilizzazione/assegnazione provvisoria.
- 16. Indicare il Comune presso il quale è necessario che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro, ricevano assistenza e cure appropriate in istituto di cura.

Avvertenza:

- La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata indifferentemente per uno dei seguenti motivi (art. 7, comma 1 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).
 - ↳ ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
 - ↳ ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
 - ↳ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

-
- e) affinità 2° grado: cognati;
 - f) affinità 3° grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

↳ ricongiungimento ai genitori

- Nell'assegnazione provvisoria si prescinde dall'iscrizione anagrafica in caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia (art. 7, comma 8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).
- E' possibile presentare la domanda di assegnazione provvisoria "a punti zero" (senza, cioè, l'attribuzione di alcun punteggio) nei casi di ricongiungimento ad un figlio maggiorenne o a genitori di età inferiore a 65 anni (art. 7, comma 10 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).
- Viene riconosciuta la precedenza anche nella situazione di handicap grave "*rivedibile*" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale e la durata del riconoscimento travalichi quella di utilizzazione o di assegnazione provvisoria (art. 8, comma 1, titolo IV del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

SEZIONE F - RICHIESTA ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE O SETTORE FORMATIVO

17. Occorre presentare **tanti moduli quante sono le richieste**: in tal caso nel quadratino contrassegnato con il n. 17 si dovrà scrivere 1° o 2° a seconda dell'ordine con il quale si preferisce venga presa in considerazione la singola richiesta
18. L'insegnante di religione può chiedere di essere utilizzato **su altro grado scolastico nello stesso settore formativo** (es. da infanzia ad elementare), esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, allegando la specifica attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano. L'insegnante di religione può chiedere inoltre di essere utilizzato **su altro settore formativo** (es. da primaria a secondaria di primo grado), esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, in tal caso deve dichiarare l'idoneità concorsuale (segnando la casellina n.18) e allegare la specifica attestazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano; il docente può anche chiedere contemporaneamente l'utilizzazione nella diocesi di titolarità e l'assegnazione provvisoria in altra diocesi.

SEZIONE G - TIPI DI POSTO

19. E' consentito precisare se si intende concorrere anche per "posti orario" tra più

scuole, nell'ambito dello stesso comune e/o anche per "posti orario" tra scuole di comuni diversi. Nel caso non venga barrata alcuna casella, il docente partecipa solo per posti interni alla scuola indicata nelle preferenze.

SEZIONE H - PREFERENZE

Le preferenze si esprimono utilizzando la denominazione ufficiale delle scuole prevista dai bollettini del MIUR, con il relativo codice. Si possono utilizzare anche preferenze sintetiche (comune, distretto) che comprendono una serie di scuole di quell'ambito territoriale. E' bene indicare preferenze analitiche (singole e specifiche scuole) e solo alla fine della sezione, eventualmente, preferenze sintetiche (comune, distretto).

Gli insegnanti che chiedono di essere impegnati sulle classi della scuola primaria (elementare) possono specificare la dizione "classi primaria" accanto alla descrizione per esteso dell'istituzione scolastica.

Se il motivo della richiesta di utilizzazione è quello dell'assistenza a familiare disabile, il primo Comune (o distretto sub comunale) indicato deve corrispondere a quello di domicilio della persona assistita (art.8, comma 1, punto IV del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, prorogato per l'a.s. 2023/2024).

Avvertenza: il modulo deve essere datato e firmato. I dati riportati nel modulo di domanda assumono valore di **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 e dall'art. 15 comma 1 della legge 183/2011, e nel caso in cui queste dichiarazioni non siano corrispondenti a verità ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR sono punibili a livello amministrativo e penale.

Il modulo di domanda non è soggetto ad autenticazione (art. 39 del del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

Allegare eventualmente: dichiarazione sostitutiva certificazioni per le utilizzazioni oppure per le assegnazioni provvisorie; dichiarazione di residenza anagrafica; documentazione attestante il diritto alla precedenza legge 104/1992.